

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

Prot. n° 10/R

Bari, 28 FEB. 1973

*Palumbo
aule*


Onorevole Presidente,

per quanto di competenza Le trasmetto in allegato
il disegno di legge approvato da questa Commissione: "Inter-
venti Regionali nei Trasporti", corredato dal prescritto
parere della 1^a Commissione Consiliare Permanente.

Relatore in aula sarà il sottoscritto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(avv. Enzo Sorice)



On. Prof. Beniamino Finocchiaro
Presidente del Consiglio Regionale
SEDE


CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
28 FEB. 1973		
Cat. ...	Class. ...	Fasc. ...
Prot. N.	730	

N° 11 del Reg.

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella
seduta del 23 FEB. 1973

- vista la richiesta del Presidente della 5^a Commissione Consiliare Permanente in data 1° febbraio 1973 relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio sul disegno di legge "Interventi Regionali nei Trasporti"
- visto l'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio;
- visto il disegno di legge sopra citato;
- visti gli artt. 4 e 5 del disegno di legge sopra citato;
- vista la legge regionale 5.9.72, n° 8;
- visto il cap. 308 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1972 ;
- accertata la disponibilità di L. 300.000.000,= sul detto capitolo 308;
- ritenuto di dover approvare la spesa prevista dall' art. 4 del disegno di legge di che trattasi, ammontante a L. 300.000.000,=;
- Esprime parere favorevole sulla spesa medesima e sulla imputazione della stessa al cap. 259/Bis che si istituisce contemporaneamente a seguito di variazione in diminuzione di L. 300.000.000,= del cap. 308 con uno stanziamento pari a detta somma.

p/ 1^a Commissione Consiliare Permanente
(avv. Giovanni Margiotta)



Consiglio Regionale della
Puglia

Commissione Lavori Pubblici
Urbanistica e Viabilità

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

INTERVENTI REGIONALI NEI TRASPORTI

Relatore: Avv. Enzo SORICE

Onorevole Presidente,
colleghi,

Il presente disegno di legge tende a non pregiudicare il quadro della politica organica riguardante il settore dei pubblici trasporti e quindi si prefigge di venire incontro alle immediate necessità economico-finanziarie delle aziende che esercitano autoservizi di linea ordinari per viaggiatori purchè queste non compromettano la libertà di decisione tecnica e politica della Regione.

La ristrutturazione del settore in questione, che dovrà essere operata tramite l'azione dell'Ente regionale trasporti, non impedisce di tener conto delle situazioni di crisi che sono diffuse e spesso rendono oltremodo oneroso il mantenimento dei servizi di linea; nel breve periodo transitorio che attualmente caratterizza la gestione dei servizi, l'intervento finanziario della Regione alle piccole imprese può essere utile per non aggravare ulteriormente la crisi; si tratta di dare respiro a tali imprese, che negli anni precedenti hanno beneficiato delle sovvenzioni statali.

L'intervento della Regione ha lo scopo di contenere la crisi in limiti tali da poter poi risolvere, con l'azione successiva degli organi regionali e dell'Ente trasporti, nell'ambito della programmazione secondo criteri di razionalità che tengono conto dei bacini di traffico.

Forse sarebbe stato più opportuno attendere che il nuovo Ente trasporti delineasse un disegno preciso delle necessità del settore, fornendo agli organi politici la documentazione di base per assumere le opportune decisioni; senonchè la serietà dell'impegno che richiede uno studio di questo tipo suggerisce un intervento immediato per venire incontro alla situazione contingente e dare il tempo necessario alla elaborazione di una strategia a lunga scadenza, alla quale

dovrà contribuire l'Ente trasporti secondo le direttive della Regione.

In questa prospettiva a breve termine si giustifica il presente disegno di legge che ricalca normative analoghe già adottate da altre Regioni, come per esempio il Piemonte e la Toscana.

Le norme proposte peraltro rispondono allo scopo sopra indicato e seguono lo schema delle norme statali che già disciplinavano questo tipo di interventi.

La Regione Puglia, con l'adozione di questa legge, realizza un intervento che potrebbe definirsi di "ordinaria amministrazione", ma con la prudenza indispensabile per non compromettere le ulteriori scelte politiche della Regione stessa.

La copertura finanziaria della legge viene assicurata dai fondi stanziati nel capitolo 259 del bilancio 1972; tali fondi in effetti, allo stato delle risultanze amministrative, si presentano in eccedenza rispetto alle necessità finanziarie che devono essere coperte con il predetto capitolo; ne consegue allora, la possibilità di effettuare lo storno necessario a coprire anche l'onere finanziario derivante dalla attuazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

INTERVENTI REGIONALI NEI TRASPORTI

— o — o — o — o — o — o —
— o — o — o — o — o — o —

Art. 1

Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1972 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

Art. 2

I contributi saranno erogati entro i limiti di cui al successivo art. 4 e la loro misura sarà di L. 50 per autobus - Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, di L. 40 per autobus - Km. per le ditte che hanno fino a 40 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che, all'atto dell'erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3

Ai fini della determinazione del contributo, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti coi servizi di trasporto a impianti fissi e quelle relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto.

Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di L. 300 milioni.

Art. 5

All'onere di L. 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Capitolo 308 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'anno finanziario medesimo "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" e stanziamento della somma al Capitolo 259/bis che contemporaneamente si istituisce con la denominazione "Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione".